

177 Locazione finanziaria - Dlgs 14/2019 -Art. 72-quater (Locazione finanziaria) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 177 Locazione finanziaria _____

Articolo vigente |red

Art. 177 Locazione finanziaria

1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).
2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

177 Locazione finanziaria - Dlgs 14/2019 -Art. 72-quater (Locazione finanziaria) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 72-quater (Locazione finanziaria) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

la giurisprudenza |green

177 Locazione finanziaria - Dlgs 14/2019 -Art. 72-quater (Locazione finanziaria) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Documenti collegati:

[Locazione - in genere \(nozione, caratteri, distinzioni\) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12552 del 10/05/2019 \(Rv. 653883 - 01\)](#)

Leasing - Risoluzione del contratto ante fallimento - Art. 1526 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Art. 72 quater l. fall.- Applicabilità - Fondamento. In seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, gli effetti della risoluzione del contratto di leasing

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8980 del 29/03/2019 \(Rv. 653463 - 01\)](#)

Fallimento - Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore verificatasi in data anteriore alla l. n. 124 del 2017 - Applicazione dell'art. 72 quater l.fall.
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni). Gli effetti della risoluzione del contratto

[177 Locazione finanziaria - Dlgs 14/2019 -Art. 72-quater \(Locazione finanziaria\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 177 Locazione finanziaria - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 72-quater (Locazione finanziaria) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 177 Locazione finanziaria 1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15975 del 18/06/2018 \(Rv. 649693 - 01\)](#)

Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione richiesta dal locatore per inadempimento dell'utilizzatore - Locatario assoggettato a concordato preventivo - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. - Sussiste - Disciplina di cui all'art. 72 quater l.fall. - Applicabilità

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 16/05/2018 \(Rv. 648457 - 01\)](#)

Contratto di leasing - Risoluzione precedente alla dichiarazione di fallimento - Equo compenso per l'uso della cosa – Determinazione - Potere del giudice delegato - Sussiste. In materia di insinuazione allo stato passivo dei crediti derivanti da un contratto di leasing che sia stato risolto prima

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8503 del 06/04/2018 \(Rv. 648116 - 01\)](#)

177 Locazione finanziaria - Dlgs 14/2019 -Art. 72-quater (Locazione finanziaria) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Fallimento a seguito di revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Fideiussione a garanzia di un debito correlato a un rapporto di leasing - Scioglimento del rapporto di leasing per fallimento del debitore principale - Computo del debito del fideiussore - Parametri ex art. 72-quater l. fall

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello